

---

**COMUNE DI PIEVE LIGURE**

**Regione Liguria**

Città Metropolitana di Genova

---



## **SERVIZIO: SINDACALI**

### **ORDINANZA N. 15 del 04-05-2020**

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). PROVVEDIMENTI ATTI A LIMITARE L'AFFLUSSO INDISCRIMINATO IN TALUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO A SEGUITO ORDINANZA REGIONE LIGURIA N. 25/2020 DEL 3 MAGGIO 2020.

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 14 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto: "Emergenza Covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale e a regolamentare gli spostamenti dei cittadini del comune di Pieve Ligure. Aggiornamento a seguito ordinanza Regione Liguria n. 22/2020 del 26 aprile 2020";

**DATO ATTO** che il 4 maggio 2020 entrano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 27 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza di Regione Liguria n. 25/2020 del 3 maggio 2020 con la quale vengono introdotte ulteriori disposizioni e/o integrazione al provvedimento sopraindicato;

**PRESO ATTO** che rimane nelle prerogative del Sindaco di ogni Comune, quale autorità sanitaria locale, l'individuazione e l'interdizione al pubblico l'accesso a luoghi ritenuti idonei a generare potenziali assembramenti;

**CONSIDERATO CHE**, con ordinanza 65/2020 del 28 aprile 2020, l'inizio della stagione balneare 2020 è stata posticipata *"al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all'emergenza COVID 19"*;

**RITENUTO** pertanto necessario mantenere il divieto di accesso agli scali a mare per l'impossibilità di avere il controllo dell'effettivo mantenimento del distanziamento sociale;

**VISTO** l'art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

## **DISPONE**

Con decorrenza immediata e fino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020 il divieto di accesso a tutti gli scali a mare;

Eventuali deroghe per i titolari di attività per le quali sia possibile procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l'apertura dell'attività all'inizio della stagione balneare e per i proprietari di imbarcazioni depositate presso i suddetti scali per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene saranno valutate dall'Amministrazione Comunale caso per caso in base alle richieste presentate dai suddetti;

## **CONFERMA**

In ottemperanza al DPCM 26 aprile 2020 e alla Ordinanza di Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020:

- La chiusura degli impianti sportivi in località Castella;
- La chiusura delle aree attrezzate per bambini poste all'interno dello scalo Piccola Velocità, di Piazza d'Amato e in via Roma all'altezza dei campi sportivi;

## **RICORDA**

Che, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

In comunità possono essere utilizzate, mascherine monouso o mascherine lavabili, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'uso delle mascherine non mediche realizzate con vari tessuti, in pubblico può servire come mezzo di controllo per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità minimizzando l'escrezione di goccioline respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici.

Le mascherine facciali vanno usate:

- o nei luoghi chiusi accessibili al pubblici, come negozi di alimentari, centri commerciali o quando si utilizzano i mezzi pubblici, ecc.
- o In tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza ( 1 metro, 2 metri per l'attività sportiva)

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'uso di mascherine facciali nella comunità deve essere considerato solo come una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive consolidate, quali, ad esempio, il distanziamento fisico, l'igiene respiratoria (come tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline con le secrezioni respiratorie), l'igiene costante e accurata delle mani e l'evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca. Tali misure restano invariate e prioritarie.

### **AVVISA**

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 25 marzo 2020 n. 19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla Questura di Genova;
- Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco  
Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.